

ENRICO AGOSTINIS

BENI CIVICI E COSCIENZA CIVICA

Collina, 30 dicembre 2016

BENI CIVICI E COSCIENZA CIVICA

*Storia e memoria dei Beni civici di Collina
dal Medioevo alle soglie del Millennio 2.0*

Conoscere per comprendere
Comprendere per decidere

Storia e memoria dei Beni civici di Collina
dal Medioevo alle soglie del Millennio 2.0

*Beni civici e coscienza civica. Storia e memoria dei Beni civici di Collina
dal Medioevo alle soglie del Millennio 2.0*

© 2021 Enrico Agostinis

20133 Milano - piazza Carlo Donegani, 4

eagostinis@hotmail.com

Milano/Collina, 16 ottobre 2021

Indice

1 Beni civici e coscienza civica	
1.1 In sintesi	3
1.2 Che cosa, ovvero proprio i <i>Beni civici</i> . Semplificando...	4
1.3 Quando	4
1.4 Come	5
1.5 Perché	6
1.6 La val di Collina	11
1.7 Venezia	13
1.8 La Vizza Collina	16
1.9 Napoleone	17
1.10 L'Austria	20
1.11 Regno d'Italia	22
1.12 Carta canta	24
1.13 Tempi moderni	27
1.14 Altrove	30
1.15 Collina, millennio 2.0	32
1.16 Conclusioni	32
Riferimenti bibliografici	33

Il testo riprende – con le necessarie modifiche e integrazioni, dovute soprattutto al ritrovamento di nuovi documenti la cui analisi ha richiesto più tempo del previsto – la conferenza con identico titolo tenuta a Collina da chi scrive il 30/12/2016. Negli intenti è un testo “di servizio” per tutti coloro che, assenti o presenti alla conferenza, a suo tempo me ne chiesero una sintesi riepilogativa, ma anche per coloro che vogliono farsi un’idea, almeno sommaria, delle legislazioni succedutesi sotto i vari domini cui la Carnia e il Friuli furono soggetti. Mission impossibile o quasi, tuttavia non mi sono sentito di negarmi. D’altra parte anche la conferenza nacque con scopo di servizio per tutti coloro, soprattutto Collinotti, che dei propri Beni civici e soprattutto delle loro origini avevano idea assai vaga, se pure l’avevano, e per i quali cercai di raccogliere e ordinare fatti e documenti: nulla più che conoscenza, insomma.

Per l’argomento e la sua trattazione, in particolare per quanto concerne l’impostazione generale del tema, sono profondamente debitore a Stefano Barbacetto – che qui ringrazio – e alle sue opere in tema di Beni civici: soprattutto (anche se ovviamente non solo) l’imprescindibile saggio Tanto del ricco quanto del povero-Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed età contemporanea, a cui rimando chiunque voglia approfondire l’argomento.

Un sentito grazie a Adelchi Puschiasis per il consueto contributo editoriale e i preziosi suggerimenti.

1 Beni civici e coscienza civica

1.1 In sintesi

Collina è oggi frazione del comune di Forni Avoltri (UD), nell'alta valle del Degano o Canale di Gorto, in Carnia. Attualmente sul territorio della frazione insistono fondi gravati da usi civici propriamente detti per un'estensione di circa 600 ha amministrati dal Comune di Forni Avoltri, oltre a quasi 700 ha gestiti dal Consorzio privato di Collina-Comunione familiare montana¹. Di questi fondi nel loro insieme si tracciano qui a grandi linee le origini e l'evoluzione in chiave storico-legislativa, con alcune digressioni di carattere didascalico ed esemplificativo.

Una trattazione approfondita del tema degli usi civici e della legislazione connessa esula evidentemente dai fini di queste righe, che hanno scopo precipuamente divulgativo volto a far conoscere agli "aventi titolo" (i Collinotti-*Culinòts*, ma anche i frequentatori del luogo, i simpatizzanti e anche i semplici curiosi) le origini dei beni collettivi di Collina e, in fondo, del villaggio stesso e della sua comunità. Origini ovviamente incerte, che si perdono nelle brume del tardo Medioevo e sono verosimilmente interconnesse le une con le altre in un intreccio indistricabile, e che forse non mette neppur conto dipanare. Insomma, Collina ebbe probabilmente origine proprio grazie a benefici patriarcali, in parte perduti (e si vedrà come e quando) ma in gran parte conservati (gli attuali Beni civici, come fra breve saranno sinteticamente definiti).

Nel corso dei secoli, attraverso il Dominio veneto, napoleonico e austriaco, il Regno d'Italia e il fascismo fino ai giorni nostri, i Beni civici di Collina hanno seguito le vicissitudini dei loro consimili carnici: vero punto nodale che spalancò le porte ad abusi e prevaricazioni fu la riforma amministrativa napoleonica, con la cancellazione degli antichi istituti comunali e il trasferimento della gestione dei Beni civici alle nuove Municipalità (gli attuali Comuni). Nata con le migliori intenzioni modernizzatrici, la riforma napoleonica pose le premesse per un esproprio di fatto (e

¹ Del Consorzio non sono note data e modalità di costituzione. Quasi certamente l'origine è intorno al 1806, quando con la riforma amministrativa del dominio francese il comune di Collina è accorpato al neo costituito Comune di Forni Avoltri, e le sue strutture amministrative autonome – vicinia, consiglio, meriga ecc. – sono semplicemente cancellate. Il Consorzio di fatto viene a surrogare la cessante vicinia, senza tuttavia assumerne il ruolo giuridico e istituzionale.

diversi tentativi di esproprio di diritto) delle antiche comunità dai proventi derivanti dalla gestione dei Beni civici stessi, benefici di cui esse ancora oggi dovrebbero essere uniche e sole titolari.

A ciò si aggiunga che altri provvedimenti legislativi d'epoca più recente – in particolare la legge 1176 del 1927 – sono sostanzialmente rimasti lettera morta, quando non esplicitamente violati: a tutt'oggi, 2016, per molte comunità (ora Frazioni, e fra esse anche Collina) i proventi della gestione dei Beni civici sono consolidati nel bilancio comunale generale, con tutto ciò che questo comporta.

Tuttavia, può succedere che a uno sguardo all'indietro, alle origini, corrispondano passi in avanti: esattamente ciò che sta accadendo in molte comunità, anche della Carnia, dove molte Frazioni stanno recuperando – faticosamente, va detto – il diritto alla gestione separata dei propri Beni civici.

Forse ancora più stentatamente, fra resistenze esplicite e velate, fra ambiguità, ostruzionismi e conclamate omissioni delle istituzioni – condotte ingiustificate e apparentemente incomprensibili, e perciò stesso ancor più preoccupanti... – con fatica anche Collina si muove in questa direzione.

1.2 *Che cosa, ovvero proprio i Beni civici. Semplificando...*

Non me ne vogliano gli specialisti dell'argomento, giuristi e storici (i quali, ho già precisato e non mi ripeterò oltre, non sono i destinatari di queste note), ma nel prosieguo si renderanno necessarie molte semplificazioni, che altrettanto necessariamente si tradurranno in imprecisioni e inesattezze.

A partire dalla stessa denominazione *Beni civici*, sotto il cui cappello sono accorpate molte altre denominazioni come *beni com(m)unali*, *comugne*, *beni comuni*, *beni d'uso comune*, *beni d'uso collettivo* e altro ancora.

Nel prosieguo *Beni civici* sarà impiegato con il generale significato di *Beni in godimento a una determinata comunità*.

Precisazione non secondaria, il godimento dei beni – a Collina esclusivamente fondi, che da queste parti significa boschi e pascoli – era riservato alla comunità, ma la fruizione poteva essere tanto comune che collettiva. Ad esempio, il diritto di pascolo poteva essere esercitato tanto collettivamente (attraverso l'*ormènt*, l'armento collettivo con tanto di pastore retribuito) che individualmente (dal sottoscritto che portava al pascolo la *Cjamòço* dello zio e la *Derna* di *Picjilùt*).

1.3 *Quando*

Cominciamo bene: non sappiamo. Più precisamente non sappiamo con esattezza, il che ovviamente non significa che non ne sappiamo nulla. Probabilmente i Beni civici sono strettamente connessi all'origine stessa dell'insediamento di Collina e quindi risalgono, sempre in chiave probabilistica, ai primi secoli del dominio

patriarcale, fra il 1100 e il 1250.

Le prime menzioni storiche di Collina risalgono al 1274 (*decimam de Cullina parva*) e al 1300 (*decima in villa Culina*)². Naturalmente si parla di tasse (vedete quanto è utile pagare le tasse...). Collina soggetto fiscale, dunque, e soprattutto *villa*. *Villa* come villaggio, borgo strutturato con vicinia e meriga e giurati, e non semplici *mansi* che sono la struttura elementare degli abitati, il che induce a pensare che l'insediamento non sia prossimo alla citazione ma dati almeno da qualche decennio addietro, probabilmente di più.

Inoltre, nel 1346 la chiesa di s. Giovanni Battista di Frassenetto, da cui dipende anche Collina, è eretta in parrocchia³. S. Giovanni risponde al criterio di *plebs cum capellis* (dove *plebs* sta appunto per parrocchia, e non per pieve), ciò che indica inequivocabilmente la presenza di altre chiese-cappelle sul proprio territorio. Improbabile che Collina, il villaggio più lontano e in posizione assai disagiata rispetto alla sede parrocchiale, non avesse la sua cappella, ulteriore indizio di un elevato grado di struttura (e ora anche di dimensione) della comunità.

Infine, e se ne tratterà anche più oltre, intorno alle ragioni sottostanti le origini dei Beni civici e di Collina stessa, non sembra logicamente inverosimile accostare la genesi del nostro insediamento a quelli, ancorché di matrice allogena, di Sauris e Sappada⁴, entrambi databili fra la fine del XI secolo e la metà del XIII.

1.4 Come

In giro per il mondo – esistono praticamente ovunque – quelli che qui abbiamo deciso di denominare *Beni civici* hanno origini le più disparate: occupazione spontanea, donazione, concessione a vario titolo (affitto, enfiteusi ecc.)⁵, compravendita, permuta... Tuttavia dalle nostre parti, e soprattutto visto il periodo nel quale abbiamo convenuto di collocarne la genesi, è quasi giocoforza eliminare l'occupazione spontanea, che ha come presupposto l'esistenza vaste estensioni di terreno come *res nullius*, terre di nessuno e quindi libere.

Anche senza considerare che nel sistema feudale del tardo Medioevo la libertà di movimento delle persone, e soprattutto dei contadini, è tutt'altro che assoluta, a quel tempo e da queste parti tutte le terre hanno un padrone, sia esso il feudatario

² Di Prampero 1882, p. 50.

³ De Vitt 1983, p. 70.

⁴ Sappada è storicamente parte integrante della Carnia sia sotto il profilo civile (appartiene prima al Quartiere di Gorto, e quindi è aggregata alla Comunità di Tolmezzo) che religioso (è sottoposta alla Pieve di santa Maria di Gorto).

⁵ L'enfiteusi è una specie di affitto, un contratto con il quale l'affittuario (enfiteuta) si impegna, oltre al pagamento di un canone pattuito, al miglioramento del fondo. Contratto assai diffuso in epoca medievale, sarà spesso menzionato in questo testo anche con preciso riferimento a Collina.

Beni Civici

- *beni comunali*
- *comugne*
- *beni comuni*
- *beni d'uso comune*
- *beni d'uso collettivo*

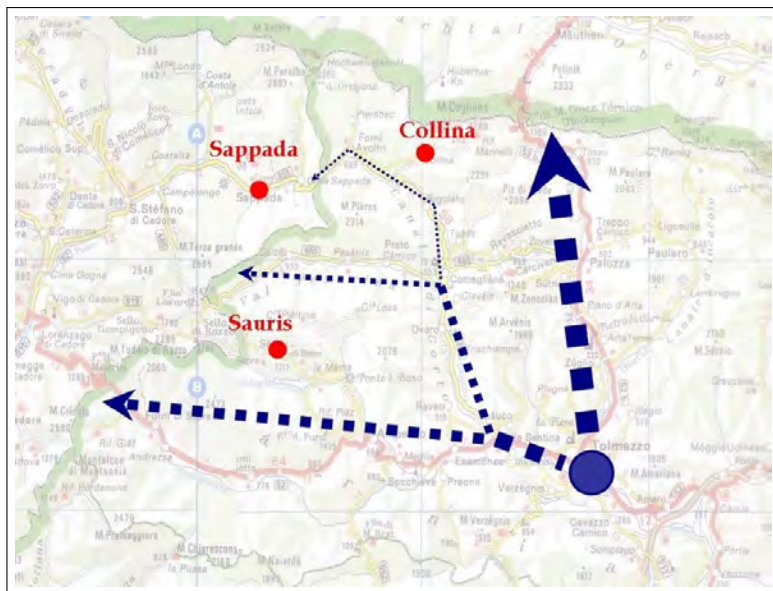
Beni in godimento a una
determinata **comunità**.

in persona o i suoi vassalli, o altri nobili, abbazie e monasteri. Insomma, in ambito fondiario, la *res nullius* è di fatto inesistente. Assai più verosimile e probabile è invece la concessione a diverso titolo, sia esso oneroso (fitto o enfiteusi) o gratuito (uso), fino alla regalia e alla proprietà vera e propria. Insomma il terreno è (probabilmente) del Patriarca, il quale lo concede ai futuri Collinotti⁶.

1.5 *Perché*

Per comprendere le ragioni di tanta generosità e munificenza è necessario un passo indietro, al *come* e al *quando*. Nei primi secoli del secondo millennio la Carnia non è densamente popolata. Vero è che nei libri di storia abbiamo letto che le Alpi erano frequentate sin dall'antichità, dal tempo dei Romani e ancora prima di essi, e così anche per la Carnia: abbiamo letto dei Galli, dei Celti, dei Carni... Tutto vero, naturalmente, ma non senza qualche precisazione. E sì, perché le Alpi saranno pure frequentate e popolate, ma quasi esclusivamente nei fondovalle, dove il terreno è meno aspro, e soprattutto lungo le vie di comunicazione, dove ci sono i transiti e i traffici e dove sono necessari i servizi: stazioni di posta, carpentieri, falegnami, maniscalchi, osti...

⁶ Una teoria diffusa (ma anche non unanimemente accettata) vuole la concessione di patriarchi germanici all'origine di Sappada e Sauris. Volendo insistere con tale approccio su base rigorosamente etnica anche per Collina (e fantasticando non poco), fra i patriarchi dell'epoca n e troviamo 3 di origine genericamente "italiana", fra cui un friulano (Gerardo di Premariacco, 1122-1128).



I Romani costruiscono le strade e le lastricano pure, ma solo quelle lungo le quali si muovono merci ed eserciti, e dunque le strade attraverso i valichi meglio praticabili: dalle nostre parti Monte Croce Carnico verso il Norico e la Mauria verso il Cadore, in sottordine Lavardet e ancor più in sotto-sott'ordine l'Acquatona, ma non certo i valichi alpini di Fleons e Giramondo e Volaia.

Prima dell'anno 1000 le alte valli della Carnia interna – la valle del Lumiei e l'alta valle del Piave, e verosimilmente anche l'alta valle del Fulin, ove oggi si trova Collina⁷ – non sono dunque abitate, o non lo sono in modo *permanente*. Anche tralasciando quote e clima (le prime le più elevate, il secondo il meno ospitale della Carnia storica) e quindi la immediata fruibilità agro-pastorale e soprattutto la redditività, la conca di Sauris e l'alta valle del Fulin sono fuori di ogni rotta commerciale; la conca di Sappada, anch'essa con clima assai rigido rispetto al resto della Carnia, è sì lungo una delle vie per il Comelico e la Pusteria, ma prima della sistemazione

⁷ Nella valle del Fulin, sul medesimo versante a solatio ove si trova Collina vi sono anche i villaggi di Frassenetto e Sigilletto, le cui storiche vie d'accesso sono tuttavia assai diverse. Per Sigilletto e Frassenetto l'accesso dal fondovalle del Degano era diretto, dal Ponte Coperto (alla confluenza del rio Fulin nel Degano); viceversa a Collina, assai più lontana dal fondovalle del Degano e con impossibile accesso diretto da esso, si giungeva per la lunga via attraverso (Mieli)-Vuezzis-Givigliana. Inoltre, fra Sigilletto e Collina scorre il profondo rio Armentis e soprattutto scendeva la famigerata frana di Collinetta, oggi innocua ma un tempo di attraversamento difficile e pericoloso d'estate, e quasi impraticabile d'inverno. Delle vie d'accesso a Collina, soprattutto in chiave storica, v. anche [Agostinis 2007-2016](#).

da parte di Venezia nel XVIII secolo è una via decisamente perigliosa, attraverso l'orrido dell'Acquatona, e comunque non carrabile. Ma soprattutto, se agli inizi del secondo millennio tali aree fossero state abitate non si comprenderebbe come popolazioni allogene e alloglotte come i futuri Saurani e Sappadini avrebbero potuto insediarsi in massa. Per Collina il discorso è un poco diverso (la popolazione è decisamente di origine friulanofona) anche se insiste sui medesimi criteri. È tuttavia probabile che l'insediamento di Collina sia posteriore, ancorché di poco, a quelli di Sauris e Sappada: il territorio di Collina è decisamente meno vasto degli altri due, di morfologia meno fruibile e certamente più malagevole a fini agro-silvo-pastorali, e se altre aree nei dintorni fossero state "disponibili"...



Altro indicatore geografico e demografico a sostegno indiretto della tesi della colonizzazione nei primi secoli del secondo millennio è l'elemento religioso. Con poche eccezioni la diffusione del cristianesimo procede quasi ovunque per irradiazione, e la Carnia non fa eccezione. Il centro originario è Zuglio, la Pieve matrice da cui hanno origine tutte le pievi della Carnia: ciascuna di esse (sono 10: una undicesima pieve, Ampezzo, ha vita breve ed è presto accorpata a Socchieve) è a presidio di un territorio più o meno vasto sul quale, sempre secondo la logica dell'irradiazione, sono sparse diverse cappelle, prive di sacramenti, in corrispondenza degli abitati. Alla centralità religiosa della pieve si accompagna quindi anche una relativa centralità geografica, per agevolare gli spostamenti delle popolazioni dai villaggi periferici alla pieve per l'assolvimento degli obblighi canonici e la somministrazione

dei sacramenti (almeno inizialmente, secondo la tradizione, anche per la sepoltura dei defunti, ma gli storici e la logica tendono a considerare ciò inattendibile).

Orbene, fra tutte le pievi di Carnia quella di Gorto non solo è territorialmente di gran lunga la più vasta, ma anche la più “asimmetrica”, con la sede plebanale molto distante dagli insediamenti periferici⁸. In particolare, i villaggi di Sappada e Collina sono, in tutta la Carnia, i più distanti e disagiati rispetto alla propria sede plebanale.

La pieve di s. Maria di Gorto – detta anche di Luincis, ma sita fra i villaggi di Cella e Agrons, sempre in comune di Ovaro – risale agli ultimi secoli del primo millennio⁹ (ma la chiesetta di s. Martino a Luincis, già dotata di fonte battesimale e che ebbe il ruolo di pieve ante litteram, è pure più antica). In associazione alla logica della colonizzazione della Carnia dal piano al monte, viene quasi “naturale” pensare che in origine la collocazione della pieve, e ancor prima di s. Martino, fosse assai più centrale rispetto alla distribuzione dei fedeli e che pertanto l’alta valle, corrispondente agli attuali comuni di Rigolato e Forni Avoltri, fosse assai poco popolata.

Abbiamo portato molta acqua al mulino della nostra tesi, ma in sostanza abbiamo anche girato intorno al problema senza ancora spendere una sola parola sui “perché” degli insediamenti e relativi benefici. Va da sé che questi ultimi devono essere almeno in parte distribuiti fra chi il beneficio concede (il Patriarca) e chi riceve (le popolazioni).

Il Patriarca ha almeno due ordini di vantaggi. Anzitutto mette a reddito terreni altrimenti inutilizzati: la Carnia è terra aspra e poco ospitale, periodicamente soggetta a disastri naturali come frane e alluvioni, di per sé già difficile da coltivare e per di più con un clima duro condizionato dall’abbassamento dei limiti altimetrici: già a 300 m di quota la vite è improduttiva. Insomma, inutile cercare di cavare il sangue dalle rape. Però... vuoi vedere che, rape per rape, almeno riesco a farci fare la *brovado*? In tal modo il Patriarca crea nuovi soggetti fiscali (anche se le decime saranno in seguito trasferite all’abbazia di Moggio, o ridotte oppure del tutto eliminate) e soprattutto percepisce fitti e livelli; in secondo luogo, colonizzando le valli controlla il territorio e le vie d’accesso alla Patria del Friuli. Non è un caso se nel 1392 Sauris, Sappada e Forni Avoltri saranno associate alla Comunità di Tolmezzo, a presidio dei valichi cosiddetti di Pesariis e Ampezzo la prima¹⁰, Sèsis e Acquatona la seconda, Fleòns e Veranis la terza¹¹.

⁸ Ancorché di dimensioni più modeste, anche la pieve matrice è asimmetrica rispetto alla sede di Zuglio. Tuttavia abbiamo già sottolineato come la viabilità storica lungo il Canale di san Pietro non sia neppure lontanamente paragonabile a quella, pessima, dell’alto Canale di Gorto.

⁹ De Vitt 1983, pp. 44-45.

¹⁰ Così nella terminologia dell’epoca. È probabile si tratti della Sella di Razzo e del passo del Pura.

¹¹ Stanti le numerose incongruenze, sull’aggregazione delle 6 ville a Tolmezzo e soprattutto sui “13

Detto degli evidenti vantaggi del concedente, i vantaggi dei nuovi insediamenti in terre decisamente inospitali sono meno immediatamente percepibili: proviamo con qualche excursus e con un po' di filosofia assai spicciola. Come già prima accennato a proposito della colonizzazione che procede dal piano al monte, in linea di principio è (molto) evidente che, a parità di altre condizioni, per un qualsiasi contadino è meglio avere a disposizione un ettaro di terra fertile e pianeggiante che non 100 m² di terra sassosa su per le cleve e le ribe alpine... Ergo si iniziano a popolare le pianure, dopo di che, per muovere dalla piana di Tolmezzo o dalla conca di Ovaro ai grebani dell'Alto Gorto, ci vuole una spinta, una motivazione: forse l'ettaro di pianura diviene progressivamente mezzo, poi un quarto e infine un decimo; forse aumentano le bocche da sfamare; oppure arrivano le pestilenze, le guerre, gli Unni, gli Ungari, li Turchi¹². Oppure ancora, detto in linguaggio moderno, arrivano i benefit e gli incentivi, fiscali e non, a compensare i disagi del territorio e del clima. Benefit? Incentivi? Ma certo: campi *aggratis*, boschi e pascoli ad affitti di favore, o in uso gratuito e perpetuo – e soprattutto esclusivo. Il tutto accompagnato da una fiscalità lieve, e in prospettiva magari esente del tutto... Insomma si giunge al punto in cui può valere la pena andare a popolare – forse inizialmente con una presenza stagionale, e solo in epoca successiva in via permanente – quegli inospitali grebani su per le montagne, prima di allora deserti o quasi. E i futuri Collinotti vanno, con la garanzia che i suddetti benefici spetteranno esclusivamente a loro e ai loro discendenti.

Naturalmente non abbiamo prove che tutto, ma proprio *tutto* sia andato così, dettagli compresi. Alcune cose sono certe¹³, molte sono probabili, tutte sono verosimili. Dettagli, si diceva poc'anzi: dopo tutto stiamo solo cercando di capire l'*origine*

passi" alla cui vigilanza le ville erano deputate si dovrà ritornare con un lavoro ad hoc. Come che sia, Collina continuò a far parte del Canale di Gorto: evidentemente il passo Volais – ma anche Giramondo – non era ritenuto fra quelli necessitanti la sorveglianza.

¹² È solo un modo di dire: pestilenze sì ma non guerre, dal momento che nel periodo ipotizzato non si hanno invasioni o guerre di rilievo.

¹³ Fra queste, oltre evidentemente ai Beni civici in sé – riconosciuti di origine patriarcale persino dal Commissario liquidatore – la non trascurabile esclusività dei benefici connessi, rigidamente riservati ai soli *antichi originari* (una locuzione che incontreremo frequentemente nel prosieguo per indicare i primi titolari dei benefici e i loro discendenti). Tale prerogativa a Collina sarà conservata per secoli e secoli, ma altrove perdura ancora oggi: la comunità degli originari è *chiusa* al punto che i nuovi venuti (ad es. i forestieri che si stabiliscono a Collina a seguito di matrimonio) sono esclusi dai diritti collettivi, tipicamente il pascolo e soprattutto il legnatico. In alternativa, per essere ammessi a pieno titolo alla comunità e al godimento dei benefici i nuovi venuti sono chiamati a pagare somme considerevoli, una sorta di tassa d'entrata che da un lato ha una palese funzione disincentivante (con termine tecnico la si potrebbe definire una *barriera all'ingresso*), e dall'altro una funzione compensativa per una sorta di decurtazione o decremento della fruibilità dei benefici da parte degli abitanti originari.

delle cose e delle situazioni, origine sulla quale qualche dubbio può effettivamente sussistere. Ciò su cui invece sussistono pochi dubbi è che, al netto delle origini, le cose stessero effettivamente così, ossia che i Collinotti avessero in proprietà-uso-affitto esclusivo le terre della loro valle, e anche oltre la valle stessa.

È tempo di stringere. Che c'entrano con tutto ciò i Beni civici? C'entrano eccome: i terreni di cui sopra, i boschi concessi a Collina in uso gratuito perpetuo ed esclusivo sono precisamente *Beni d'uso collettivo*, ciò che all'inizio abbiamo convenuto di chiamare "Beni civico". Persino i pascoli della val di Collina (concessi in enfiteusi perpetua) erano *Beni d'uso collettivo* e rientrerebbero oggi fra i Beni civici, se nel frattempo non avessero preso un'altra strada che vedremo fra poco. Altri terreni, fra cui probabilmente Morareto (ante privatizzazione e successivo ri-acquisto da parte del Consorzio privato di Collina) e le "proprietà" storiche del Consorzio, rientravano fra i *Beni d'uso collettivo* e dunque fra i Beni civici.

Di fatto, con marginali eccezioni, anche se – in gran parte – proprietà del Patriarca tutti quei boschi e pascoli erano gestiti dalla comunità degli uomini di Collina a esclusivo beneficio della comunità stessa. Questa l'origine dei Beni civici della attuale Frazione di Collina.

Naturalmente tutto ciò non vale solo per l'amato paesello, soggetto principale di questa trattazione: sono infatti moltissimi i villaggi, negli immediati dintorni o disseminati in tutta la Carnia, che dispongono di Beni civici sul proprio territorio, e anche al di fuori di esso, con genesi assai simile – forse diversa solo sotto il profilo temporale – a quelli di Collina.

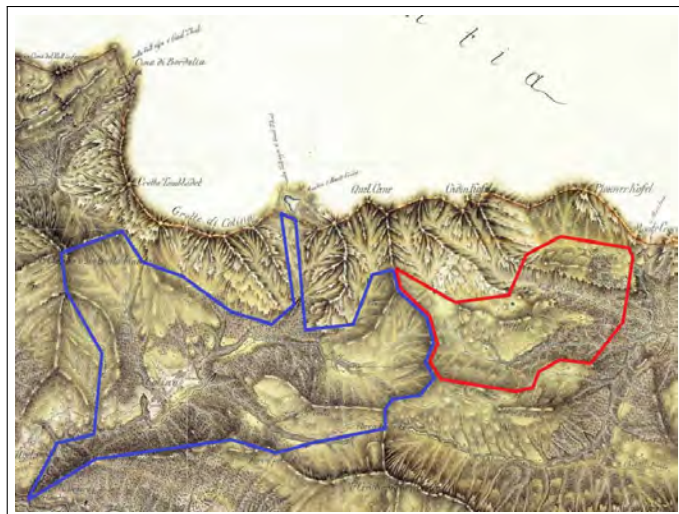
1.6 La val di Collina

(1467 20 Dec. in Stupa habitationis d. Ludovici de Coloreto Gastaldionis)

Cum hoc sit quod Communitas et homines villae de Culina Carneae antiquitus habuissent et tenissent ab Eccl. Ag. unum montem nominatum Mons de Culina, solvendo eidem Ecclae Ag. annuatim L. Casei 333 et uncias quatuor

Dall'antichità la Comunità e gli uomini della Villa di Collina in Carnia ebbero in concessione dalla Chiesa d'Aquileia un monte denominato Monte di Collina, per il quale annualmente essi pagavano a detta Chiesa d'Aquileia o al Gastaldo di Carnia 333 libbre e 4 oncie di formaggio

Una breve escursione fuori dalle mura domestiche. Oltre a bene illustrare come funzionassero le cose nel tardo Medioevo, la scampagnata getterà luce su quello che per decenni e forse secoli è rimasto un mistero collinotto.



Particolare della Kriegskarte, Sezione XV 5-Forni Avoltri (Von Zach 1798-1805). Contornato in blu il territorio di Collina (indipendentemente da natura e proprietà); in rosso la val di Collina. Per entrambi è considerata la sola parte fruibile a usi agro-silvo-pastorali.

Come abbiamo visto altrove¹⁴, pascoli e malghe della val di Collina erano in enfiteusi-affitto agli uomini di Collina. Lo sappiamo con certezza da due documenti del '400 dove si afferma che tale rapporto data da *tempo immemorabile*.

Già allora, nel XV secolo, nessuno ricorda a quando risalga quella concessione: probabilmente data “da sempre”, nel senso che i Collinotti furono i primi a gestire quei pascoli secondo le modalità descritte in precedenza, probabilmente dal XII-XIII secolo. Prima di loro nessuno, e la valle non si chiama precisamente così – val di Collina – *dibant*.

Tutto ciò è in accordo con la credenza, ancora oggi assai diffusa quassù, che nel '700 l'allora Comune di Collina vendesse i propri pascoli e malghe di val di Collina allo scopo di finanziare la realizzazione del coro della chiesa di san Michele Arcangelo. La tradizione è di origine esclusivamente orale e non ha riscontri documentali, ma è fortemente radicata anche in virtù dell'omonimia fra il paese e la valle, distanti e separati da ostacoli naturali non di poco conto e purtuttavia legati dallo stringente e inequivocabile vincolo toponomastico. E dunque anche questa leggenda, come

¹⁴ Per una trattazione specifica e approfondita dell'argomento si veda [Agostinis 2015](#).

molte consimili, ha un fondo di verità. Purtroppo solo un fondo, perché l'intera verità dice altro.

I citati documenti del '400 e altri successivi provano che il Comune di Collina non vendette mai le malghe di val di Collina perché mai ne fu proprietario¹⁵. Anzitutto, i Collinotti pagavano un fitto o livello per la concessione del pascolo e della malga, quindi non ne erano *proprietari*; in secondo luogo, intorno al 1465 gli uomini di Collina rinunciarono al *beneficio* della val di Collina nelle mani del Patriarca. Questione di forma, perché di fatto quest'ultimo non contava più nulla, le redini del potere stavano a Venezia e in Friuli erano esercitate dal Luogotenente, ma anche questione di sostanza, poiché il beneficio viene a cessare. Come che sia, dopo la formale rinuncia dei Collinotti e dopo una nuova investitura – di breve durata – del beneficio ad altri soggetti (Matteo Bruni di Paluzza), la ormai dominante Repubblica di Venezia decide che può bastare così. La val di Collina decade dallo status di Bene civico (diremmo oggi) e la *proprietà* diventa negoziabile: tanto negoziabile che pascoli e malga saranno venduti alla nobile famiglia Savorgnan.

A margine di questa escursione fuori porta ricordiamo che immediatamente a sud della val di Collina i documenti quattrocenteschi citano la malga Chiaula Tomicina, malga ancora oggi nella disponibilità (Bene civico) della Comunità di Tolmezzo. A ovest la val di Collina confina invece con la malga Morareto, *possessum per illos de Culina*. Morareto è possesso “di quelli di Collina”.

Ricapitolando. Nel 1400 la val di Collina è un beneficio (oggi Bene civico) nella disponibilità del Comune di Collina, contro pagamento di un fitto o livello. Come tale è indisponibile: il proprietario (prima il Patriarca, poi la Serenissima) non può venderlo o affittarlo ad altri, almeno finché l'affittuario adempie i suoi obblighi, oppure rinuncia al beneficio stesso¹⁶. È il nostro caso: il beneficiario rinuncia, il terreno non è più soggetto a vincoli, perde il suo status di indisponibilità e diventa negoziabile. Con grande gioia del proprietario, soprattutto se quest'ultimo ha bisogno di soldi. E Venezia, che subentra al Patriarca in tutti suoi possedimenti, ne ha gran bisogno.

1.7 Venezia

Un breve passo indietro. Nel 1420 la Patria del Friuli fa atto di dedizione alla Repubblica di Venezia. Si chiama “patto di dedizione” ma di fatto è una resa senza condizioni, al punto che Venezia le condizioni se le detta quasi da sé, quasi a

¹⁵ Agostinis 2015.

¹⁶ Questo lo *status quo* giuridico nello Stato patriarcale e nei primi anni della dominazione veneta. Come si vedrà, negli anni a venire il quadro legislativo sarà oggetto di pesanti mutamenti, non tutti favorevoli agli originali beneficiari.

All'atto della dedizione della Patria del Friuli
(1420) la Serenissima conferma

omnia jura, statuta et consuetudines

quindi, anche tutti i benefici patriarcali

tranquillizzare i nuovi sudditi.

La Serenissima mantiene tutti gli antichi privilegi, confermando *omnia jura, statuta et consuetudines*. Come a dire: *Amati sudditi, tutto continua come prima, i vostri diritti rimangono inalterati*.

Plauso, giubilo dei devotissimi neosudditi. Senonché...

...nel 1477 un atto ducale stabilisce che i beni
comuni sono

sub iurisdictione Domini

principio che meno di cent'anni più tardi (1570)
sarà ribadito e rafforzato

*li beni comunali sono proprietà della
Signoria nostra*

Senonché un atto del 1477 afferma che i beni comuni sono *sub iurisdictione Domini*, come a dire: cari sudditi, voi mantenete i vostri diritti, i vostri benefici rimangono inalterati, ma i beni di cui godete sono miei (nel senso della Repubblica).

Il concetto è ribadito e rafforzato meno di cent'anni più tardi (1570): *li beni comunali sono proprietà della Signoria nostra*, che non necessita di traduzioni e interpretazioni. Lo scopo della Signoria è chiaro: essa rivendica i propri diritti di proprietà sulle terre ex patriarcali ponendo in tal modo i presupposti per una possibile alienazione. Ovvero, la vendita.

In apparenza, a Collina tutto ciò non avrà grandi conseguenze, ma solo perché i suoi terreni, pascoli e boschi, non hanno grande valore commerciale. Già abbiamo visto che la val di Collina è ceduta ai Savorgnan, ma altrove – e il *Dominio de Tera* di Venezia va dall'Isonzo all'Adda – soprattutto per finanziare la

guerra di Candia nella seconda metà del '500 la Serenissima cederà tutto il cedibile. In ogni caso, l'affermazione della proprietà "statale" dei Beni civici pone anche le premesse per le caratteristiche di inalienabilità e inusucapibilità dei Beni stessi, e dell'imprescrittibilità dei diritti connessi.

Tuttavia, seppure talvolta in maniera estemporanea e persino contraddittoria, al punto da essere spesso costretta a ritornare sui propri passi, la Serenissima cerca di mettere ordine nel groviglio della normativa patriarcale in materia di Beni civici, sostanzialmente basata su provvedimenti *ad personam* e sul diritto consuetudinario. Detto altrimenti, in assenza di una legislazione organica e di documentazione originale, scomparsa o forse mai esistita, in epoca patriarcale sono soprattutto gli usi e le consuetudini a disciplinare (quasi un eufemismo) la gestione dei Beni civici. Per la Serenissima, tutto ciò è intollerabile.

- 1606-1608 **Catasticazione** di tutti i beni comuni
- attraverso la attribuzione allo Stato (la Signoria) del diritto sui Beni civici, affermazione implicita dei principi di **inalienabilità**, **imprescrittibilità** e **inusucapibilità** dei Beni, validi ancora oggi
- suddivisione formale dei Beni civici in
 - beni *comunali*, o beni di proprietà della Repubblica **in uso alle comunità titolari**
 - beni *comuni*, di **proprietà delle comunità titolari**
 - beni **appartenenti a gruppi chiusi di antichi originari** della comunità

Fra il 1606 e il 1608 la Signoria provvede alla catasticazione di tutti i Beni civici del Friuli, da Concordia a Monfalcone a Sappada. Collina compresa, naturalmente, dove il meriga Michele di Tamer denuncia il possesso, fra gli altri, dei boschi *comunali* di *Agar Maior* (forse *Agâr di Macilos*), *Albevorchian* (*Bevorcjàn*), *rivo di Plums* (*Riù di Plumbs*) e *Cercin* (*Cércen*).

È un momento importantissimo della storia dei Beni civici, la cui consistenza, posizione e dimensione è minuziosamente definita e misurata, e soprattutto documentata: uno strumento ancora oggi di grande utilità. Anche la suddivisione formale dei beni in *comunali*, *comuni* e appartenenti agli *antichi originari* avrà importanti conseguenze anche a Collina, ma di questo ci occuperemo più oltre. Naturalmente lo scopo di tanta attività della Serenissima amministrazione non è quello di soddisfare le curiosità degli studiosi di 4 secoli più tardi ma, ancora una volta, quello di facilitare la messa a reddito e soprattutto la vendita di tutto ciò che si può – e talvolta neppure si potrebbe – vendere.

Ma tralasciamo la teoria e andiamo alle pratiche conseguenze sul territorio. Naturalmente non si può pretendere che, a fronte di un sistema di leggi e consuetudini così complesso come quello della Provincia della Carnia tutto debba filare perfettamente liscio, senza la minima increspatura. Nei Quartieri e nei Comuni, e nei rapporti di questi con la Veneta autorità v'è un brulicare di interessi, di mosse e di contromosse al limite (e anche oltre) delle non sempre chiare leggi vigenti. Gli abusi e gli usurpi – da parte dei potenti ma anche di semplici villici – sono all'ordine del giorno, e così pure le liti fra Comuni per via di confini, beni promiscui, servitù e diritti in campo altrui. Tipicamente, è il caso di alpeggi situati al di fuori dei confini dei Comuni titolari del diritto, dove fra i Comuni si aprono contenziosi non dissimili da quelli fra la Provincia della Carnia nel suo insieme e le varie branche dell'amministrazione veneziana.

In ogni caso, di fatto la Carnia manterrà quasi per intero i propri privilegi fino alla caduta della Repubblica (come abbiamo già visto, ad altre parti del *Dominio di Tera*, in Lombardia, in Veneto e nello stesso Friuli andrà molto peggio), ma solo a prezzo di una puntigliosa e strenua difesa in sede giudiziale dei propri diritti storici contro le pretese e gli abusi di corpi separati della Signoria quali l'Arsenale e lo stesso esercito, quando non dello stesso potere esecutivo. Al potere giudiziario della Serenissima va comunque riconosciuta una sostanziale terzietà di giudizio, che si traduce quasi sempre in sentenze favorevoli ai Comuni e, in ultima analisi, alle popolazioni carniche. *Quasi* sempre.

Ritorniamo a Collina.

1.8 La Vizza Collina

Abbiamo visto come, al netto delle proprietà private di fondovalle intorno all'abitato, quasi l'intero territorio della valle del rio Morareto-Fulìn – sostanzialmente coincidente con l'attuale territorio della Frazione – rientrasse a diverso titolo sotto la denominazione di Beni civici.

Verso la metà del XVII secolo una parte consistente del bosco (circa 40 ha) lungo il confine con Givigliana, grosso modo dalla *Gòto* al *Ġuòf*, è sottratta al possesso di Collina e conferita al Quartiere di Gorto. Analogamente, parte della foresta in località Pradibosco (circa 31 ha in frazione di Pesariis, oggi comune di Prato Carnico) è parimenti conferita allo stesso Quartiere. A partire dal 1671 i Collinotti ricorrono ripetutamente all'Autorità veneta – anche perché fra tutti i boschi della valle si tratta di quello in assoluto più comodo per il trasferimento dei tronchi al fondovalle del Degano – ma senza esito alcuno, tant'è che in epoca moderna la cosiddetta Vizza Collina è proprietà comune e indivisa dei Comuni del Canale di

Gorto¹⁷. Tutto chiaro? Niente affatto.

Per la Vizza Collina Stefano Barbacetto¹⁸ sostiene l'esistenza di promiscuità di diritti fra le Ville del Canale di Gorto, ma di tale promiscuità non v'è traccia nelle catastricazioni del 1606-1608. Inoltre, non si spiega la presenza del comune di Forni Avoltri fra i comproprietari *originari*: già dal 1390 insieme ad altre 5 Ville (Sauris, Sappada, Timau, Cleulis e più tardi anche Alesso) Forni Avoltri è accorpata alla Comunità di Tolmezzo, e al tempo dell'esproprio della Vizza Collina non appartiene al Quartiere di Gorto. Perché Sappada non è – giustamente, secondo le appartenenze dell'epoca – comproprietaria della Vizza Collina-Pradibosco e Forni Avoltri invece sì? Forse proprio grazie a Collina, prima espropriata della Vizza ma, a partire dal 1806, Frazione di Forni Avoltri.

Sotto certi aspetti la vicenda di Morareto è forse ancora più oscura, anche se certamente meno dolorosa. Sappiamo con certezza che in epoca patriarcale e nei primi decenni del dominio veneto Morareto è, come abbiamo annotato a proposito della val di Collina, *possessionum per illos de Culina* (1465). Non ci è noto con esattezza il titolo del possesso, ma possiamo stimare che si tratti di bene comune e condiviso appartenente alla generalità degli antichi originari della comunità, che quindi ne hanno collettivamente piena e totale disponibilità.

Dopo secoli di buio, Morareto ricompare nella seconda metà del '700 non più come bene di proprietà comune e condivisa, ma con la proprietà suddivisa in quote (carati). Quote negoziabili e oggetto di compravendita, al punto che nel 1771 – forse già prima, ma non sappiamo precisamente a partire da quando – Morareto è proprietà interamente privata. Tornerà all'ovile solo nel 1926, con il riacquisto da parte del Consorzio privato di Collina.

1.9 Napoleone

A quasi 400 anni dal Patto di dedizione della Patria del Friuli a Venezia è il turno di quest'ultima di concludere il suo ciclo, e non c'è neppure bisogno di patti e dedizioni: davanti al console-generale corso la ex Serenissima si sgonfia come un sacco vuoto.

Se i precedenti regimi in Friuli sono durati secoli (350 anni il Patriarcato, quasi 400 la Repubblica veneta) dal 1797 prende il via una girandola che porterà a 5 cambi di amministrazione in meno di 20 anni.

Nel complesso il dominio francese dura poco, solo 10 anni in due riprese (la prima di soli 5 mesi), ma produce più cambiamenti degli 8 secoli precedenti e forse anche dei 2 successivi. Nel bene e nel male nulla – beninteso, a eccezione di *sotans* e *sorestants*, ché quelle categorie rimangono sempre, anche con la *liberté, égalité*,

¹⁷ In epoca recente la Vizza Collina è infine ceduta al Consorzio boschi carnici.

¹⁸ Barbacetto 2000.

fraternité – proprio nulla dell'organizzazione statale-amministrativa rimane come prima.

Scompaiono gli antichi Comuni, e scusate se è poco: niente più vicinia, meriga, giurati, autoamministrazione e normativa propria. Il fu Comune di Collina diviene Frazione del nuovo Comune di Forni Avoltri, distretto di Rigolato. Il sindaco è nominato dal prefetto, e il parere del consiglio comunale è consultivo e non vincolante.

La sola parola *privilegio*, a maggior ragione se antico-*ancien*, mette l'orticaria ai fratelli minori di Robespierre: ai nipotini della rivoluzione del 1789 quella parola ricorda troppo da vicino l'*ancien régime*, la manomorta dei conventi e della nobiltà, le polpe dei camerieri di Versailles e le brioches di Maria Antonietta. *Privilèges? Aboli!* Tutti i *beni comuni* senza distinzione alcuna, sia di proprietà che d'uso comune, sono *trasferiti* ai nuovi Comuni. In casa nostra, nel nuovo soggetto municipale di Forni Avoltri è accentrata l'*amministrazione* di tutti i beni degli ex Comuni e ora Frazioni, i beni di Collina come pure quelli di Sigilletto-Frassenetto e Avoltri¹⁹.

Con il Reale decreto del 18 aprile 1806

- sono stabiliti nuovi assetti amministrativi: **gli antichi Comuni**, e con essi le loro rappresentanze (vicinia, meriga, giurati) e autonomie, **sono aboliti**
- **gli antichi Comuni** sono accorpati in Municipalità o "nuovi Comuni": i borghi più piccoli ne divengono **Frazioni**
- l'**amministrazione** di tutti i beni comuni - senza distinzione alcuna, sia di proprietà che d'uso comune - è affidata ai nuovi Comuni

Sulla carta, la nuova struttura organizzativa risponde ai principi di quella efficace centralizzazione amministrativa che i Francesi esporteranno in mezzo mondo e di cui vanno ancora oggi orgogliosi: molti beni ma un solo gestore = maggiore efficienza, pensano i Franzosi. Non si chiedono, i cugini d'Oltralpe, maggiore efficienza *per chi*? Non passa loro per la testa che, anche se l'Italia è ancora da fare, qui siamo nel

¹⁹ Alla luce di recenti ritrovamenti documentali, la situazione della frazione oggi capoluogo di Forni (senza Avoltri) riguardo al proprio titolo di disponibilità Beni civici sembra insussistente. È pressoché certo che originario e unico beneficiario fosse il *commune* di Avoltri, nel quale Forni sarebbe stata (e ancora sarebbe) ricompresa in quanto "pertinenza" della stessa Avoltri. Detto altrimenti, dalle origini alla riforma napoleonica si sarebbe invertito il rapporto di dipendenza fra Avoltri (*ab antiquo* il solo soggetto giuridico dotato di vicinia, meriga e strutture amministrative, e dunque titolare dei benefici, del quale Forni era parte) e Forni (oggi sede del comune di Forni Avoltri).

Belpaese dove spesso quel che è mio è mio, e quel che è tuo è nostro (se va bene, se no è mio pure quello). Sarà pure *révolution* ma, dalle nostre parti, per molti sarà soprattutto *révanche*.

E poi, *qui s'en fout*? Nel 1815 i Francesi se ne vanno per mai più ritornare, lasciandoci tutte le loro riforme nel bene (molto) e nel male (poco ma assai salato, tanto che dopo 200 anni noi siamo ancora qui con la “sindrome dell’arto fantasma”, a grattarci il fortissimo prurito a quel braccio – i Beni civici – che ci amputarono 200 anni fa²⁰).

Con le nuove norme l'ex Comune di Collina si vede sottratta la gestione di tutti i propri Beni civici, prima di allora amministrati in autonomia: nei fatti, tuttavia, si troverà una sorta di via di mezzo fra l'antico regime e il nuovo, fra la completa autonomia plurisecolare della Frazione e l'integrale esproprio gestionale dettato dalle nuove leggi. Uno stratagemma molto “all’italiana” e dunque non privo di equivoci, se non apertamente *contra legem*. Questo.

In un momento indeterminato, ma probabilmente di poco successivo alla riforma amministrativa del 1806, l'insieme dei Beni civici dell'ex Comune di Collina è amministrativamente diviso in due parti: 600 ha passano effettivamente, come la nuova legislazione impone, sotto l'amministrazione del Comune di Forni Avoltri; gli altri 600 ha²¹ sono formalmente intestati al Comune (non può essere diversamente) ma sono affidati al già citato Consorzio privato di Collina. Il fondamento giuridico – se pure ne esiste alcuno – sulla base del quale questo curioso compromesso prende corpo non ci è noto: è verosimile che si tratti di un accordo di fatto, fondato sul presupposto della identità Frazione=Consorzio e volto a lasciare alla nuova Frazione un certo grado di autonomia finanziaria/gestionale a mezzo della quale provvedere al finanziamento delle opere pubbliche nella frazione stessa, oneri cui sono chiamate a concorrere anche le frazioni altrimenti prive di cespiti: infatti, i costi delle opere pubbliche sono ripartiti *pro quota* fra l'amministrazione comunale e le varie Frazioni.

Al di là della sua liceità (l'identità Frazione=Consorzio era forse vera al tempo della costituzione del Consorzio, certamente non è più tale oggi), e soprattutto al di là del suo apparente appagamento per le esigenze della Frazione, è un atto gravido di conseguenze che aprirà la strada a futuri tentativi di illecita – questa sì certamente tale – formalizzazione dello status quo (v. più oltre, al 1937).

In ogni caso, la *totalità* dei citati terreni del fu Comune di Collina risulterà

²⁰ La sindrome dell’arto fantasma è la sensazione di possesso di un arto dopo che questo è stato amputato e del quale si percepiscono ancora sensazioni tattili, dolorose ecc.

²¹ È una stima di chi scrive, somma degli *effettivi* 450 ha oggi gestiti dal Consorzio privato di Collina e degli *stimati* 150 ha di terreni incolti alienati dal Consorzio stesso fra il 1860 e il 1871 (v. più oltre).

ripetutamente, in ogni ricognizione, intestata al “Comune di Forni Avoltri per la Frazione di Collina” e classificata come Beni civici²². Giusta l’art. 2 del Reale decreto 18 aprile 1806, per rivendicarne la proprietà dei beni il Consorzio dovrebbe dimostrarne l’acquisizione *da antiche originarie persone con mezzi propri*, ciò che ovviamente non si dà.

Il decreto 18 settembre 1808 sancisce che

*[...] attività e passività delle diverse Frazioni de' comuni aggregati **debbano rimanere divise.***

Ai nuovi Comuni è dunque conferita la sola amministrazione dei beni collettivi, e non già la proprietà o anche solo il godimento dei beni stessi. Inoltre, le gestioni debbono rimanere distinte e separate anche sotto il profilo contabile.

Stabilito con chiarezza a chi sia formalmente in capo la *gestione* dei Beni civici, un nuovo provvedimento legislativo sottolinea nuovamente come ai nuovi Comuni sia trasferita la sola *gestione* dei Beni civici, non già il *beneficio* derivante dalla gestione stessa.

Nella esplicita volontà del legislatore e nello stesso dettato della legge i proventi della gestione dei Beni civici di Collina da parte del Comune di Forni Avoltri devono rimanere interamente alla Frazione, con voce distinta e separata nel bilancio comunale. Detto altrimenti, tutti i benefici della gestione dei Beni civici dell’ex Comune di Collina, da chiunque di fatto gestiti, devono andare alla Frazione di Collina.

Buone intenzioni, con cui si lastricano strade infide.

1.10 L’Austria

Con la definitiva caduta di Napoleone e il Congresso di Vienna, il Friuli e la Carnia ritornano sotto il dominio dell’Impero Austroungarico, che già brevemente governò questo territorio dal 1797 al 1805. Dopo la rivoluzione, più che *restaurazione* la

²² Nel catasto austriaco del 1848; con gli accertamenti del Bando Commissariale eseguiti già nel 1937 e formalizzati con decreto 31/12/1940; e infine con la Ricognizione delle aree gravate da usi civici effettuata dall’Associazione intercomunale Alta val Degano-Val Pesarina nel novembre 2013 (v. più oltre).

parola d'ordine è *continuità*. Anche con i provvedimenti dei “rivoluzionari”, certo, se questi sono funzionali al nuovo regime: la struttura amministrativa rimane infatti quella disegnata dai Francesi, e così pure l'amministrazione dei Beni civici degli ex Comuni, ora Frazioni, che rimane in capo al nuovo municipio. Continuità per continuità, *ad abundantiam* viene anche rimarcato il principio per cui il godimento dei Beni collettivi ora amministrati dai Comuni è a esclusivo beneficio delle popolazioni delle Frazioni.

con la sovrana Risoluzione del 16 aprile 1839

- è fatto obbligo alle amministrazioni dei Beni civici dell'alienazione (vendita, enfiteusi, ripartizione fra i titolari di diritti sui beni) dei **terreni incolti**
- l'imperatore rinuncia ai diritti di **diretto dominio sui fondi comunali di diritto veneto** (dominio già della Signoria veneta) a favore delle comunità interessate; per effetto di ciò tutti i beni civici sono ora di **proprietà comune** dei titolari del diritto

Ma c'è dell'altro. I terreni incolti, ordina l'imperatore, devono essere ceduti.

Nulla di nuovo. Ancora una volta le finalità non sono certo filantropiche: lo scopo è ancora e sempre quello di mettere a reddito terreni altrimenti improduttivi, privatizzando la proprietà o l'uso dei fondi stessi. Provvedimento benefico anche per le casse dello Stato, attraverso l'eventuale prelievo fiscale sui nuovi proprietari. Pur di semplificare e agevolare questo processo la corona rinuncia, a favore delle antiche comunità già titolari, al diritto di dominio diretto affermato dalla Repubblica di Venezia sui terreni *d'uso civico*. Si chiude così definitivamente il fossato che separava i beni di *proprietà comune* dai beni *d'uso comune*, a favore dei primi: gli ex Comuni, ora Frazioni, hanno diritto di proprietà sugli antichi beni collettivi, ancorché permangano gli antichi vincoli di inalienabilità ecc. (tranne ovviamente i citati incolti di cui alla Risoluzione del 1839). L'amministrazione di detti beni collettivi resta tuttavia in capo alle nuove municipalità costituite con la riforma napoleonica del 1806.

- Il Consorzio di Collina procede all'alienazione dei **fondi incolti**
 - 1860 **divisione** dei fondi di *Sôro Stâli, Cuéstos, Ruviš, Colariòt, Spuindos*
 - 1865 **vendita** di *Sôro Colariòt*

L'obbligo di alienazione ha eco anche a Collina, dove anche fra i Beni civici gestiti dal Consorzio si trovano fondi incolti: il Consorzio in parte li cede, in parte li divide fra i soci.

Quassù i terreni alienati sono quasi tutti prati d'alta montagna, *prâts di mont* che saranno destinati a pascolo o a sfalcio ma che, vista la quota elevata, rimangono di poca resa: un solo taglio all'anno.

1.11 *Regno d'Italia*

Come si è visto poco sopra, dal 1866 il Friuli e la Carnia sono uniti all'Italia (quella "vera", non più il Regno d'Italia di Napoleone) ma, almeno nell'ex Lombardo Veneto, la normativa che si applica è ancora quella antecedente austriaco-napoleonica; analogamente si procede altrove nell'Italia unificata, secondo legislazioni e giurisprudenza precedenti. Prassi abbastanza normale, come si è già visto in occasione dei precedenti cambi di regime (sia pure con la enorme eccezione francese): tutto continua come prima, almeno sotto il profilo legislativo e della giurisprudenza. Sotto il profilo fattuale, no.

In attesa dei rivolgimenti che verranno, il Consorzio continua l'alienazione dei fondi incolti, ex Risoluzione 16 aprile 1839. Nel 1867 è il turno dei terreni di *Ĝuof*, *Cjampëi*, *Valantùgnos*, *Miòi* e altri, che andranno a (ri)costituire la malga *Cjampëi*. Infine, nel 1871 è effettuata la divisione dei fondi di *Foràns*, *Ruvìs*, *Cjalgjadùor*, *Avièrt*, *Sarmuàlos*, *Antìl* e *Agâr di Macìlos*²³.

A fine '800 scoppia il "caso Pesariis", innescato dal consolidamento nel bilancio comunale di Prato Carnico dei proventi dei beni collettivi delle Frazioni amministrati dal Comune. La storia è nota e non mette conto qui riprenderla nei suoi dettagli: in giudizio Pesariis vince in ogni grado fino alla storica sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1908. Vi saranno seguiti (1922, 1925, 1930), sempre con vittoria di Pesariis ma di minor rilevanza giurisprudenziale rispetto alla sentenza del 1908.

Il Comune di Forni Avoltri non segue le orme di Prato Carnico. Probabilmente gli amministratori comunali ritengono sufficiente la ripartizione *de facto* della gestione dei Beni civici dell'ex Comune di Collina fra Comune e Consorzio, dando per assodato che la parte attribuita al Consorzio sia bastevole alla necessità della Frazione, e che l'altra parte possa essere a pieno titolo integrata nel bilancio comunale.

Nel 1927, a oltre 60 anni dall'unità d'Italia, il regime fascista si decide al riordino legislativo degli usi civici, superando la congerie normativa delle leggi degli Stati precedenti l'unità, a quel tempo ancora vigenti nelle diverse regioni, e ponendo tutti i Beni civici sotto un unico cappello legislativo.

La legge riconferma l'antico e implicito dettato che i Beni civici devono rimanere *indivisi*, sono *inalienabili* e i relativi diritti sono *imprescrittibili*. Per le modalità d'uso

²³ Caneva 2020.

Legge 1766/1927

- i Beni civici devono rimanere **indivisi** e sono **inalienabili**; i diritti connessi sono **imprescrittibili**
- i Beni civici devono essere gestiti dal Comune **o dalla Frazione** (esplicitato) a beneficio dei cittadini aventi diritto
- la legge rinvia alla legislazione forestale e al Codice Civile per le modalità d'uso dei beni
- l'accertamento dell'esistenza di beni civici è demandato al Commissario agli usi civici, il quale emana i **bandi relativi**
- è normata la risoluzione degli **usurpi di Beni civici**

dei beni la legge stessa rinvia alla legislazione forestale e al Codice Civile, ma i beni civici possono essere gestiti dal Comune oppure (esplicitato nel testo) dalla Frazione: ovviamente a beneficio dei soli aventi diritto, e per le Frazioni gli aventi diritto sono i Frazionisti. L'accertamento dell'esistenza di beni civici è demandato al Commissario agli usi civici, il quale emana i bandi relativi²⁴.

Nel caso di usurpi, la legge stabilisce che i diritti sul Bene usurpato devono essere restituiti alla comunità titolare: nel caso di possesso ultradecennale e qualora l'usurpatore abbia apportato notevoli migliorie costui può chiedere la legittimazione onerosa dell'usurpo, a condizione che il terreno usurpato non interrompa la continuità del bene collettivo.

Infine, e soprattutto, la legge sancisce la possibilità dell'amministrazione frazionale separata dei beni, che è il vero punto nodale delle azioni dei giorni nostri. Tuttavia, sembra proprio questa esplicita affermazione a scatenare, fra il 1927 e il 1929, gli appetiti delle varie amministrazioni comunali in Carnia, e non solo.

Legge 1766/1927

- soprattutto fra il 1927 e il 1929 molti Comuni **consolidano** arbitrariamente i bilanci delle gestioni dei Beni civici delle Frazioni nei propri bilanci comunali, premessa per una **rivendicazione di piena disponibilità dei beni stessi da parte dei Comuni**
- a seguito del consolidamento si aprono **contenziosi**, anche in sede giudiziaria, fra diverse Frazioni titolari di Beni civici e i rispettivi Comuni
- i procedimenti, giunti a sentenza anche dopo molti anni e diversi gradi di giudizio, si chiudono sostanzialmente tutti **in senso favorevole alle Frazioni**, con sentenze passate in giudicato

Queste infatti, compiendo un autentico abuso e agendo esplicitamente contro la

²⁴ Per il comune di Forni Avoltri, gli accertamenti del Bando Commissariale eseguiti già nel 1937 sono formalizzati con decreto emanato in data 31/12/1940 (pubblicato dal 14/1 al 12/2/1941, *Bollettino degli usi civici*, 1941, II, 482).

legge, consolidano nel bilancio comunale i bilanci della gestione separata dei beni delle Frazioni. Alcune Frazioni vigilano, altre meno: ad esempio la delibera del comune di Comeglians trova la fiera opposizione della frazione di Tualis, che ricorre in giudizio e, seppure con grave ritardo, ne esce vittoriosa in ogni grado.

Non altrettanta vigilanza da parte delle Frazioni pare riscontrarsi nel comune di Forni Avoltri, ma di questo si tratterà fra breve. È importante invece sottolineare come a tutt'oggi²⁵ la legge 1766/1927 sia il riferimento per le Frazioni che intendono gestire autonomamente, come già fecero per secoli, i propri Beni civici.

1.12 *Carta canta*

Si è notato poco sopra come le Frazioni di Forni Avoltri non siano, almeno all'apparenza, particolarmente vigili a tutela dei propri diritti. E fanno male, perché i loro Beni civici sono a rischio, appetiti come sono da qualcun altro.

Tutto ha inizio nel 1934 con una sorta di patto, a mezzo fra l'ingenuo e lo scellerato (e forse ambo le cose) fra il Comune di Forni Avoltri e il Consorzio privato di Collina: scopo dichiarato è la definitiva regolarizzazione dello stato di fatto venuto a crearsi con l'accordo che già ipotizzammo aver luogo, immediatamente a ridosso della riforma napoleonica del 1806, con la nascita del Consorzio di Collina. Con quell'accordo – del quale va pur detto che non abbiamo testimonianza documentale, ma gli eventi che seguono ne sono palese testimonianza – Comune e Consorzio si spartivano di fatto, ma non in diritto, la gestione dei Beni civici di Collina. Forse è proprio la legge del 1927 ad alterare antichi equilibri e a risvegliare nuovi appetiti: come che sia, dopo oltre un secolo, nel 1934, le parti cercano di formalizzare quella che di fatto già in origine appare come una spartizione. Trattandosi di Beni civici, dunque soggetti a una legislazione quanto meno corposa e soprattutto a vincoli decisamente stringenti, la modalità prescelta per la divisione dei beni è per lo meno bizzarra: una “convenzione”.

Sotto un semplice atto amministrativo, una revisione catastale, si seppelliscono 8 secoli di storia e di legislazione sui Beni civici: “*i mappali ad esso [Comune] erroneamente intestati*”! Con un tratto di penna e due timbri si cancella la “erronea intestazione” (da parte di chi?), e questo è mio e questo è tuo. Il più sembra fatto, e il Consorzio può accontentarsi. Il Comune, no. Non solo il Comune già si comporta da proprietario, e non da semplice amministratore, dei Beni Civici di Collina non gestiti dal Consorzio: ne rivendica la piena proprietà e disponibilità, ma per ottenere ciò c'è ancora qualche passo da compiere, qualche mera formalità. Forse è sufficiente una richiesta alle competenti autorità.

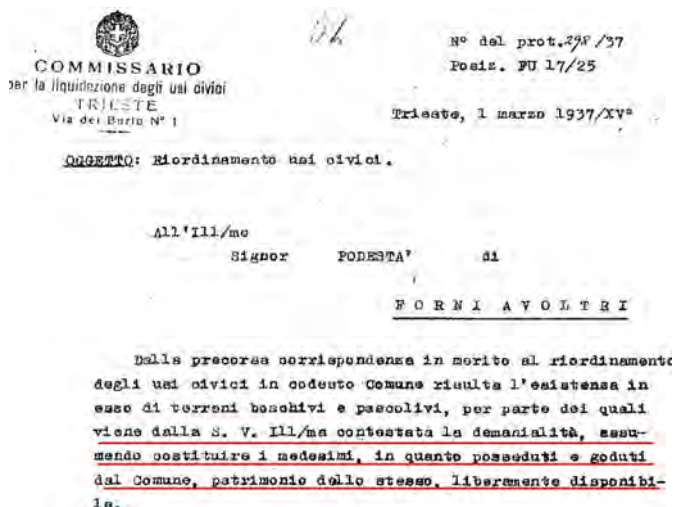
²⁵ Ciò al tempo della conferenza da cui è tratto questo testo. Oggi il riferimento legislativo in materia di usi civici è la Legge 20 novembre 2017, n. 168 (Gazzetta Ufficiale del 28-11-2017, n. 278).



[Il Comune di Forni Avoltri] sta=
biliva rinunciare all'intestazione catastale dei map=
pali suddetti in Censuario di Collina ed esso erronea=
mente intestati, ma di piena proprietà e possesso del
Consorzio Privato di Collina, verso rifusione integra=
le delle prediali anticipate nel periodo del dopo
guerra.=====

Non conosciamo alla lettera la richiesta avanzata dal Comune di Forni Avoltri al Regio Commissario per la liquidazione degli Usi civici in ordine all'ottenimento del titolo di proprietà sui Beni civici di Collina, ma il contenuto ci è perfettamente chiaro dalla risposta del Commissario stesso.

Il 1 marzo 1937, anno XV dell'era fascista, il Commissario invia al Podestà di Forni Avoltri una missiva avente per oggetto il Riordinamento usi civici (la sottolineatura nel testo è mia). Eccone l'incipit.



Nel comune di Forni Avoltri, scrive il Commissario riprendendo il testo della missiva

ricevuta, vi sono boschi e pascoli di cui il Comune contesta la demanialità in quanto, a dire del Podestà, *posseduti e goduti dal Comune, patrimonio dello stesso, liberamente disponibile*: insomma, di questi boschi e pascoli il Comune di Forni Avoltri afferma di aver sempre *goduto* come se fossero cosa propria, al punto che ne rivendica formalmente la piena proprietà.

Di quali boschi e pascoli si tratta? Il Commissario prosegue e chiarisce facendo riferimento alle rilevazioni del perito Eugenio Cromaz, chiamato a rilevare la consistenza e le intestazioni dei terreni oggetto di contenzioso.

B) Che ^{per} i terreni compresi nell'operato Cromaz (la sola Malga Moraretto esclusa, posseduta dal Consorzio di Collina) è rimasta accertata la provenienza dai Patriar-ohi di Aquileia, rispettivamente dalla Repubblica Veneta, in forza di atti di investitura i quali concedevano agli abitanti il godimento delle terre, e che la intestazione catastale di queste è fatta a ditta delle frazioni;

I Beni civici di Collina (e verosimilmente delle altre Frazioni), ricorda il Commissario, sono di accertata provenienza patriarcale attraverso la Repubblica veneta, e la intestazione catastale è a ditta delle Frazioni che ne sono le sole beneficiarie. La sola eccezione è costituita dalla malga Moraretto in quanto acquisizione posteriore diretta da parte del Consorzio. Attenzione. Se mai ve ne fosse bisogno, il Commissario sottolinea come sia *accertato* che anche i beni amministrati dal Consorzio privato di Collina sono, con l'eccezione di Moraretto, di *provenienza patriarcale* prima, e *della Repubblica Veneta* poi. L'intestazione di esse è dunque a *ditta delle Frazioni*, e non di altri.

Ma il Commissario va anche oltre, con qualche accademica rinfrescata al Podestà circa la legislazione storica e attuale in materia di Beni civici.

C) Che gli usi civici sono per loro natura inalienabili ed imprescrittibili e l'origine demaniale delle terre comuni non può venir meno per desuetudine o per rinuncia o per provvedimenti ; che al riguardo fossero stati adottati dal Comune ;

I Beni civici, ricorda senza mezze parole il Commissario, conservano il loro status e le loro prerogative anche in presenza di eventuali atti "contro natura" (dei Beni civici) da parte del Comune, atti volti a mutare consistenza, disponibilità e, in ultima istanza, persino la proprietà degli stessi Beni: eventuali provvedimenti del Comune

in tal senso sono privi di validità e dunque nulli. Il riferimento alla “convenzione” di cui alle pagine precedenti sembra evidente.

Non basta. In merito all’atteggiamento aggressivo del Comune, quale evidentemente traspare dalla corrispondenza precedente a firma del Podestà (carteggio di cui non disponiamo, ma che dal tono fermo del Commissario sembra inequivocabile), il Commissario non usa i mezzi termini, e dal fioretto della persuasione passa alla clava della diffida.

F) Che, persistendosi nel voler contestare la natura demaniale delle terre in parola, sarà, per la risoluzione con sentenza di tale punto controverso, avviato di ufficio, ai sensi dell'art. 29 della sopra citata legge 16 giugno 1927 N° 1766, procedimento contenzioso.

Chiaro. Come lo stesso Podestà mette per iscritto, il Comune di Forni Avoltri ha sempre considerato i suddetti fondi – terreni intestati alle Frazioni e gravati da usi civici – come *posseduti e goduti dal Comune, patrimonio dello stesso, liberamente disponibile*. Cosa propria, insomma, al punto da richiederne l’intestazione a definitivo titolo di proprietà.

Risulta ben difficile ravvisare, in tale atteggiamento, la gestione dei Beni civici a beneficio delle Frazioni, come da quasi mille anni stabilisce e ribadisce il diritto: i proventi della gestione di Forni Avoltri finiscono indistintamente nel bilancio del Comune (come peraltro ancora oggi), dove tutti i gatti sono grigi e il beneficio delle Frazioni è ricondotto nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione comunale.

Per concludere questa amara parentesi documentale, da questa corrispondenza emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Comune di Forni Avoltri da tempo considera “cosa propria” tutti i Beni civici intestati alle Frazioni (per Collina, al netto dei beni attribuiti al Consorzio), e ne dispone liberamente senza vincolo alcuno per l’impiego dei proventi derivanti dai terreni stessi. Allora come oggi, niente contabilità separata, in entrata come in uscita. Da quando? Forse “da sempre”, ossia dal 1806 o quanto meno dalla già ripetutamente citata “spartizione” dei Beni civici fra Comune e Consorzio.

Quanto al Consorzio di Collina, sembra quanto meno opportuna una riflessione sulla propria natura e soprattutto sul proprio attuale statuto, in particolare per ciò che concerne i requisiti e le modalità di appartenenza.

1.13 *Tempi moderni*

Nel 1957 viene finalmente normata con legge ordinaria la modalità di costituzione della gestione separata dei Beni civici da parte delle Frazioni, prevista dalla ormai

ben nota legge 1176 del 1927. È la Legge n. 278 del 17/04/1957 la quale consta di un solo articolo:

Art. 1

All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Ora che è disponibile anche la modalità operativa con cui provvedere alla gestione separata dei Beni civici frazionali, anche Collina sembra risvegliarsi dall'ultradecennale torpore seguito alla apparentemente definitiva "convenzione" del 1934 con il Comune di Forni Avoltri.

Nel 1974 il **Consorzio** privato di Collina avanza formale richiesta di **costituzione della Gestione separata dei Beni civici della Frazione**, cui fa seguito un incontro con il Commissario regionale agli sui civici, tenutosi il 26/11/1974 nel municipio di Forni Avoltri.

È una mossa sostanzialmente corretta e forse anche doverosa, ma anche formalmente impropria: al di là del ragionevole scopo di riunificare la gestione di tutti i Beni civici della Frazione di Collina indebitamente spartiti, in punta di diritto il Consorzio *in quanto tale* non ha titolo per avanzare la richiesta di gestione separata: il diritto è dei *Frazionisti*, e non dei Consorti²⁶. Semplice errore tattico, privo di conseguenze (tranne che, come dice il saggio, sbagliando si impara. Forse).

L'incontro non ha esiti concreti. Nondimeno, dal verbale redatto dal Sindaco emergono alcuni interessanti aspetti circa le posizioni dell'Amministrazione comunale e dei Consorti (la sottolineatura è mia).

²⁶ A quel tempo forse così era, ma quasi certamente la corrispondenza non era biunivoca: forse tutti i Consorti erano Frazionisti, ma non tutti i Frazionisti erano Consorti. Con le successive modifiche dello Statuto del Consorzio questa corrispondenza viene certamente meno.

Con ogni riserva circa l'opportunità d'una adozione di provvedimenti ed accertamenti chiaramente volti ad un'amministrazione separata che il Comune, allo stato, avversa per ragioni di carattere generale e d'interesse collettivo di tutte le frazioni comunali, il Sindaco concorda circa l'opportunità di perfezionare l'accertamento peritale sull'oggetto limitato del patrimonio consorziale.

Alla ingenua mossa dei Consorti-forse Frazionisti si contrappone la concreta *avversione* del Comune alla costituzione della gestione frazionale separata in quanto tale. Nella sua replica il Sindaco non solleva la neppur sottile obiezione formale di cui sopra (Consorti o Frazionisti?) nei confronti del richiedente Consorzio, ma avversa la gestione separata *di per sé*.

Tuttavia, con un'involontaria acrobazia degna di migliore platea e pubblico, il Sindaco concorda sull'opportunità di procedere agli accertamenti in casa d'altri, ossia *sull'oggetto limitato del patrimonio consorziale*.

Gioverà sottolineare ancora una volta che sulla base delle leggi all'epoca e ancora oggi vigenti, in particolare la legge 1176/1927²⁷, il Comune non ha – né altri in suo nome hanno – titolo per *avversare* alcunché: al contrario, dietro formale richiesta dei Frazionisti il Sindaco ha l'*obbligo* di convocare i comizi elettorali, tanto più che la sussistenza del requisito di Beni civici dei fondi in questione è direttamente riconosciuta in vari documenti precedenti a firma di sindaci e podestà.

Abbiamo già detto ma ripetiamo ancora una volta che, fin da allora, per i rappresentanti di Collina sarebbe stato anzitutto necessario, anche se forse non sufficiente, togliersi il cappello del Consorzio e presentarsi come “semplici” Frazionisti, e a norma di legge l'Amministrazione comunale avrebbe avuto l'*obbligo* di convocare i comizi elettorali per l'elezione del Comitato di gestione separata frazionale. Ma forse, per l'una e l'altra parte, stiamo parlando della luna: in tutta evidenza, la cultura storica e legislativa dell'una e dell'altra parte, anche a tutela degli interessi di ciascuna, è a dir poco lacunosa.

Come risulta dal medesimo verbale di cui sopra, in sottordine all'ottenimento della gestione separata dei Beni civici frazionali, rifiutata, i Consorti avanzano una seconda, apparentemente inusuale richiesta (come sempre, la sottolineatura è mia).

I consorzisti, per loro canto, manifestando la propria insoddisfazione, mentre insistono perché il Commissario voglia dar corso sollecito al procedimento di creazione dell'Amministrazione separata, chiedono altresì che il Commissario voglia disporre il vincolo, quando non il sequestro dell'importo che il Comune dovesse ricavare dalla vendita dei tagli autorizzati nel territorio frazionale.

²⁷ Vigenti al tempo della conferenza (2016) di cui qui si tratta (v. nota 25).

La richiesta di vincolo dei proventi del taglio dei boschi frazionali non è solo legittima ma persino riduttiva, dal momento che il Comune ha l'obbligo di tenere contabilità separate dei proventi della gestione dei beni frazionali (oltre che, naturalmente, di tenerne distinti gli utilizzi).

Il verbale non fa cenno ad alcun esito della richiesta, né è noto alcun seguito formale. È noto invece il seguito sostanziale: sebbene la legge imponga che i Beni civici frazionali siano amministrati dai Comuni in nome e per conto delle Frazioni, e a esclusivo beneficio di queste, il Comune di Forni Avoltri non ha tenuto e tutt'ora²⁸ non tiene separata la contabilità dei Beni civici dalla contabilità generale: i proventi della prima confluiscono nella seconda, senza distinzione alcuna. Ne discende che gli asseriti ma generici "benefici" delle diverse Amministrazioni comunali alle Frazioni sono contabilmente indimostrabili.

Naturalmente ciò non costituisce in sé dimostrazione che le Amministrazioni comunali di Forni Avoltri succedutesi nel tempo, così come quelle di tutti gli altri Comuni che tengono analogo comportamento, non abbiano utilizzato i proventi dalla gestione dei Beni civici (*tutti* i proventi) a pro delle Frazioni. Tuttavia, oltre alla mancata applicazione di una precisa disposizione di legge, tale modalità di gestione di bilancio non apporta un grande contributo al sano principio della trasparenza.

Con questa sostanziale sconfitta si conclude, almeno sotto il profilo formale, il plurisecolare problema della gestione dei Beni Civici del fu Comune di Collina. Sotto l'esclusivo profilo formale, poiché nella sostanza ciascuna delle due parti in causa, Consorzio di Collina e Comune di Forni Avoltri, prosegue indisturbata nella gestione della propria parte di fondi. I Frazionisti, i veri titolari dell'antico beneficio, ancora sotto il rassicurante(?) ombrello del Consorzio. Ma si preparano a uscirne.

1.14 *Altrove*

Naturalmente, Collina non è l'ombelico del mondo, e neppure della Carnia. Guardiamoci un po' intorno.

Beni civici in Carnia oggi

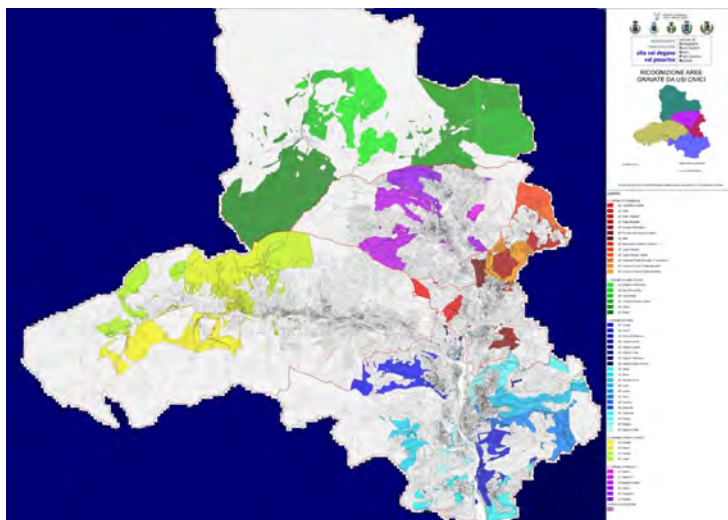
- moltissimi Comuni/Frazioni **dispongono di Beni civici**
- per molti di essi è stato pubblicato il relativo **Bando commissariale**
- diverse comunità, in varie epoche, hanno richiesto e ottenuto la **gestione frazionale separata** dei propri Beni civici

²⁸ Al 2016, anche se nel prosieguo non risultano mutamenti di sorta.

La gestione frazionale separata dei beni civici è in Carnia una realtà già presente e che si sta diffondendo in diversi Comuni, alcuni dei quali contano anche più d'una Frazione dotata di gestione separata.



Vediamo infine la situazione dei beni civici accertati nel Canale di Gorto come risultano da una recente ricognizione²⁹.



Come risulta evidente, anche i fondi consortili di Collina fanno a pieno titolo parte dei Beni civici. Come ormai sappiamo, al netto delle acquisizioni posteriori il

²⁹ Effettuata nel novembre 2013 a cura dell'Associazione intercomunale Alta val Degano-val Pesarina (comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico, Rigolato).

Consorzio amministra i Beni, ma non ha titolo di proprietà su di essi.

1.15 *Collina, millennio 2.0*

Dopo decenni di oblii, mosse, abbozzi, accenni, false partenze e mancati arrivi, con il supporto del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva i Frazionisti di Collina decidono che è tempo di agire e di muoversi, ovviamente nel solco della legge.

Il 23 aprile 2015 un comitato di Frazionisti (non più il Consorzio), a norma della legge 1176 del 1927 e successive integrazioni deposita e protocolla presso il Comune la richiesta formale al Sindaco di Forni Avoltri di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Comitato Frazionale di gestione separata dei Beni d'uso civico della Frazione. A fronte di tale richiesta, qualora il Comune ritenga sussistano elementi *di legge* ostativi all'elezione del Comitato di gestione (tipicamente, ma non in via esclusiva, l'assenza di Bando commissariale), l'opposizione del Comune stesso provvista dei relativi riferimenti di legge deve essere effettuata entro il termine di 60 gg dalla richiesta di convocazione dei comizi elettorali. Quindi entro il 22 giugno 2015, ma il Comune di Forni Avoltri non si avvale di tale facoltà oppositoria.

Al 30 dicembre 2016, null'altro da segnalare.

1.16 *Conclusioni*

Qui termina il testo della conferenza. Molte cose sono accadute nei quasi 5 anni successivi, ma (sotto)titolo di questa conferenza era *Storia e memoria dei Beni civici di Collina*, e questi accadimenti non appartengono alla storia ma alla cronaca: chi abbia interesse a documentarsi sugli ultimi accadimenti avrà agio di farlo altrove e altrimenti.

Non posso tuttavia fare a meno di informare i miei 24 lettori (uno meno di Manzoni, per rispetto) che questa storia non ha un lieto fine. Come già sottolineato in precedenza, nuovi provvedimenti legislativi sono sopravvenuti a portare definitiva chiarezza sull'argomento – in particolare la Legge 20 nov. 2017 n. 168, che costituisce un punto fermo nella disciplina degli usi civici – ma non quassù.

Fra Collina e Forni Avoltri quella legge non è mai arrivata, o non ne è arrivato lo spirito: dell'entusiasmo iniziale dei Frazionisti di Collina e della loro richiesta di convocazione dei comizi elettorali (la raccolta di firme aveva visto la iniziale sottoscrizione di *tutti* i frazionisti, nessuno escluso) non è rimasto nulla se non quattro carte in qualche protocollo.

Ma anche questo un giorno sarà storia.

Riferimenti bibliografici

Agostinis, Enrico

- 2015 *Mons di Culina, Culino e Culinòts*, <https://www.alteraltogorto.org/forni/collina/mons-di-culina-culino-e-culinots.html>. (Citato alle pp. 12, 13.)
- 2007-2016 *I luoghi e la memoria-Toponomastica (ragionata e non) della Villa di Collina, Territorio della Carnia*, <https://www.alteraltogorto.org/forni/collina/i-luoghi-e-la-memoria.html>. (Citato a p. 7.)

Barbacetto, Stefano

- 2000 *“Tanto del ricco quanto del povero”. Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed età contemporanea*, s.l., Coordinamento dei circoli culturali della Carnia. (Citato a p. 17.)

Caneva, Eugenio

- 2020 *Memorie ai posteri*, Udine, Confcooperative Friuli Venezia Giulia. (Citato a p. 22.)

De Vitt, Flavia

- 1983 *Pievi e parrocchie della Carnia nel tardo Medioevo (secoli XIII-XV)*, Tolmezzo, Società Filologica Friulana, Edizioni Aquileia. (Citato alle pp. 5, 9.)

Di Prampero, Antonino

- 1882 *Saggio di un glossario geografico friulano dal VI al XIII secolo*, Venezia, Antonelli. (Citato a p. 5.)

Von Zach, Anton

- 1798-1805 *Sezione XV 5-Forni Avoltri*, in *Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem Herzogthume Venedig*, ed. italiana a cura di Massimo Rossi, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Grafiche V. Bernardi, Treviso, 2005. (Citato a p. 12.)

